

Repertorio n. 31960

Raccolta n. 8899

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantadue,

il giorno dieci ===== del mese di novembre

in Roma, Via Flaminia 330.

Innanzi a me Carlo Pantalani, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti

- Pratesi Alessandro nato a Sulmona il 31 marzo 1922, domiciliato a Roma Via Cremuzio Cordo 37, professore universitario;
- D'Arienzo Luisa nata a Cagliari il 9 maggio 1944, domiciliata a Cagliari, Via Delitala 11, professore universitario;
- Puncuh Leopoldo nato a Lubiana (Iugoslavia) il 10 febbraio 1931, domiciliato a Genova Via Guglielmo Batt 11/12, professore universitario;
- Prato Giancarlo nato a Lecce il 24 novembre 1950, domiciliato a Roma Via Grossi Gondi 50, professore universitario;
- Zamponi Stefano nato a Pistoia il 16 maggio 1949, domiciliato a Pistoia, Corso Gramsci 38, professore universitario;
- Supino Paola nata a Roma il 12 maggio 1942, domiciliata a Roma Lungotevere Mellini 35, professore universitario;
- De Luca Attilio nato a Sersale il 4 novembre 1941, domiciliato a Roma, Via Brescia 29, professore universitario.

Detti comparenti della cui identità personale sono certo, mi dichiarano espressamente e di comune accordo di rinunciare alla assistenza dei testimoni e convengono quanto segue:

Art. 1

E' costituita una associazione denominata "Associazione Italiana dei paleografi e diplomatisti".

Art. 2

La sede è in Roma, nella Città Universitaria presso la Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari.

Art. 3

Scopo, ordinamento, amministrazione, rappresentanza e quanto altro inerente al funzionamento della associazione è contenuto nello statuto che si allega sotto la lettera A al presente atto omessane la lettura pe-r espressa dispensa dei comparenti.

Art. 4

A comporre il Consiglio Direttivo vengono eletti alla unanimità i signori:

- Prof. Pratesi Alessandro
- Prof. D'Arienzo Luisa
- Prof. Puncuh Leopoldo
- Prof. Prato Giancarlo
- Prof. Zamponi Stefano

I nominati, costituitisi in prima riunione, alla unanimità eleggono Presidente il prof. Alessan-dro Pratesi =====
ed a Segretario-Tesoriere Prof. Giancarlo Prato

che accettano.

Alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti sarà provveduto
successivamente.

Art. 5

Le spese del presente atto e le altre accessorie sono a carico
dei componenti.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dat-
tiloscritto da persona di mia fi-ducia ed in parte scritto di
mia mano ma da meletto ai componenti che, su mia domanda, lo
hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Occupi due pagine e mezza di un foglio.

Alessandro Pratesi

Luisa D'Arienzo

Leopoldo Puncuh

Giancarlo Prato


Stefano Zamponi

Paola Supino

Attilio De Luca

Carlo Pantalani Notaio





S T A T U T O

Art. 1


E' costituita la "Associazione Italiana dei paleografi e diplomatisti" con l'intento di favorire e promuovere il dibattito e la circolazione di idee e informazioni concernenti l'ambito degli studi di paleografia, di codicologia e di diplomatica nei loro vari aspetti, nella prospettiva di un approfondimento metodologico di tali discipline, di un coordinamento delle ricerche, di realizzazione di programmi comuni, nonchè l'arricchimento della potenzialità delle medesime discipline nel panorama delle ricerche storiche, anche attraverso il collegamento con altri studiosi e con associazioni similari in Italia ed all'estero.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha sede ufficiale in Roma.

Sono soci fondatori tutti coloro che, aderendo all'Associazione, hanno approvato il presente statuto nell'assemblea del 6 aprile 1982.

Art. 2

Sono soci di diritto, a richiesta, i professori universitari in pensione, fuori ruolo, ordinari, straordinari ed associati delle materie di cui all'art. 1, siano esse designate con lo stesso titolo o con altro giudicato equivalente dalla maggioranza dell'assemblea, caso per caso.



Altri studiosi qualificati potranno far parte dell'Associazione dietro presentazione di domanda, controfirmata da un socio e approvata dalla assemblea dei soci, udito il parere del Consiglio.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote sociali
- b) contributi di enti pubblici e privati
- c) donazioni
- d) altre eventuali entrate.

Art. 4

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio direttivo
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, nel primo trimestre. Deve essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci. Salvo casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione è spedito ai soci trenta giorni prima della riunione.

Ogni socio può disporre di una sola delega.

L'Assemblea è legittimamente costituita, in prima convocazione, se risulti presente la maggioranza assoluta dei soci, tenuto conto anche delle deleghe, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati; per la modifica del presente statuto è richiesta la maggioranza assoluta dei soci con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea discute e delibera sulla relazione ed i bilanci presentati dal Consiglio, sui programmi di lavoro e sull'ammontare della quota sociale; provvede al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità dei successivi articoli 7 ed 8.


Il socio che non partecipa di persona a quattro sedute consecutive (ordinarie e straordinarie) senza valida giustificazione decade dall'Associazione; decade similmente il socio in arretrato di due quote sociali.

Art. 6

Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti; firma per conto di essa; convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio; prepara, di concerto con lo stesso, la relazione sulla attività dell'Associazione ed i relativi bilanci; dà corso alle delibere dell'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Art. 7



Il Consiglio è composto da cinque soci, eletti dalla assemblea a scrutinio segreto. Ogni socio può esprimere le proprie preferenze per non più di due nominativi. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica tre anni. In caso di vacanza di qualche componente del Consiglio, subentrano i soci immediatamente seguenti nella graduatoria risultata nelle votazioni precedenti. Tale sostituzione dura comunque fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Nella sua prima riunione il Consiglio elegge all'interno del proprio seno il Presidente, un segretario e un tesoriere: queste due ultime cariche possono essere esercitate anche da una medesima persona.

Il Consiglio è fornito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esprime parere in merito alla accettazione dei nuovi soci di cui al secondo comma dell'art. 2; cura, insieme al Presidente, la redazione dei bilanci e della relazione annuale.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dello stesso. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta di norma almeno quindici giorni prima della data fissata.

Il Consigliere che non partecipa a quattro sedute consecutive

(ordinaria e straordinaria) del Consiglio, decade dal mandato.

Art. 8

I revisori dei conti, in numero di due, oltre a due supplenti, sono eletti annualmente dall'Assemblea ordinaria. Ogni socio potrà esprimere una preferenza. Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti; i primi due non eletti saranno considerati supplenti. A parità di voti prevale il socio più anziano di età. Spetta ai revisori dei conti il controllo sulla gestione finanziaria della società. A tal fine dovranno presentare una relazione alla assemblea ordinaria.

Art. 9

Per lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci, con esclusione delle deleghe.

Alessandro Pratesi

Luisa D'Arienzo

Leopoldo Puncuh

Giancarlo Prato

Stefano Zamponi

Paola Supino

Attilio De Luca

Carlo Pantalani Notaio

